

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LXXVI.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	793
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669)	793
PRESIDENTE . . . . .	793, 794, 796, 797, 798 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 807, 808, 809, 810, 811, 818, 819
ACHILLI . . . . .	805, 817
BUSETTO . . . . .	798, 802, 803
CAVALLARO FRANCESCO . . . . .	804
DEGAN . . . . .	816
FULCI . . . . .	797
GREGGI . . . . .	794, 795, 797 802, 803, 804, 805, 809, 816, 819
GUARRA . . . . .	797, 799, 803, 805, 810, 815
LUCIFREDI . . . . .	814, 815
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	795 798, 799, 800, 801, 803, 805 807, 808, 811, 818, 819
NATOLI . . . . .	804, 806, 816
POERIO . . . . .	804
RIPAMONTI, <i>Relatore</i> . . . . .	794, 795 798, 799, 800, 801, 803, 804 807, 808, 811, 815, 817, 819
TAVERNA . . . . .	799, 814, 819
TERRANOVA CORRADO . . . . .	795, 796, 797 798, 799, 802, 809, 814, 819
TODROS . . . . .	794, 796, 799, 800, 801 803, 807, 808, 811, 816, 818, 819

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunica che partecipa alla seduta, a norma dell'articolo 40, sesto comma, del regolamento, il deputato Lucifredi.

Comunico inoltre che per la discussione del disegno di legge n. 3669 il deputato Mengozzi sostituisce il deputato Bisaglia.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ».

I richiesti pareri alla II, IV e VIII Commissione sono pervenuti.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione ha avuto assegnato il disegno di legge in sede legislativa in data 7 febbraio e il 9 febbraio la Commissione si è riunita per discuterlo. Successivamente è stata richiesta, con il numero prescritto di firme, la remissione in Assemblea del disegno di legge, che in data 17 febbraio ci è stato assegnato nuovamente in sede referente. In questa sede, la discussione è proseguita fino al 18 aprile. Successivamente si è riunito un Comitato ristretto per esaminare gli emendamenti che, numerosissimi, erano stati presentati al testo del disegno di legge. Il Comitato ristretto si è riunito diverse volte — e cioè il 27 aprile, l'11, il 17, il 18, il 24 ed il 30 maggio — e finalmente si è giunti alla formulazione di un testo che è stato posto a disposizione degli

**La seduta comincia alle 9,40.**

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

onorevoli colleghi. Nel frattempo una parte di coloro che avevano chiesto la remissione in Assemblea del provvedimento hanno dichiarato di recedere da tale richiesta e pertanto il disegno di legge è stato di nuovo assegnato in sede legislativa alla nostra Commissione.

Questa mattina quindi dobbiamo riprendere il dibattito in sede legislativa, dopo i numerosi interventi che in precedenza si sono avuti. Gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente che in sede referente eravamo giunti alla conclusione del dibattito; vi era stata la risposta dell'onorevole Relatore e si era avuto anche un intervento dell'onorevole Ministro.

A questo punto si potrebbe dare inizio all'esame degli articoli: proporrei di tenere presente l'ipotesi di lavoro predisposta dal Comitato ristretto. In questo caso, i numerosissimi emendamenti presentati in precedenza al testo originario decadrebbero, in quanto non più coordinati con la nuova formulazione.

GREGGI. Vorrei fare un'osservazione. Sono d'accordo sul fatto che si possa ritenere esaurita la discussione generale, anche se il provvedimento è tornato alla Commissione in sede legislativa, in quanto appunto esso era già stato dibattuto ampiamente in sede referente. Non so se ciò sia formalmente corretto, ma sostanzialmente non faccio obiezioni.

Per quanto però concerne gli emendamenti da me presentati, non ho ritenuto che l'ipotesi di lavoro del Comitato ristretto potesse essere considerata al fine di riferirvi per quanto concerne gli emendamenti. Quindi non ho presentato alcun emendamento riferito ad essa, come avrei fatto, invece, se avessi pensato che questa mattina avremmo discusso su quest'ultimo testo. A me pare però che sia formalmente più corretto fare riferimento al testo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma il testo originario è stato profondamente variato! D'altra parte, ella, onorevole Greggi, ha partecipato a tutte le sedute del Comitato ristretto, per cui non dovrebbe esserle difficile presentare eventuali emendamenti alle ipotesi di lavoro.

RIPAMONTI, *Relatore*. Potremmo tenere presente che gli emendamenti dell'onorevole Greggi sono stati presentati al testo originario e considerare quindi gli articoli formulati dal comitato ristretto come proposte di modifiche al testo originario.

PRESIDENTE. Comunque terremo presenti sia il testo originario sia quello predisposto dal Comitato ristretto.

Il relatore ha dichiarato di rimettersi alla relazione già svolta nella seduta del 9 febbraio scorso. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo di assumere come testo base per la discussione degli articoli quello predisposto dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Gli onorevoli Todros, Corghi e Busetto hanno presentato un articolo aggiuntivo da inserire prima dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

« All'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono aggiunte le seguenti alinee:

« 5) le aree da vincolare ed i relativi vincoli per la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici;

6) le aree da sottoporre al vincolo della conservazione dello stato di fatto ».

TODROS. Gli onorevoli colleghi sanno che l'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, stabilisce il contenuto dei piani regolatori generali, indicandolo in quattro punti essenziali: la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili; la divisione in zone del territorio comunale, con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano; le aree destinate a formare spazi di uso pubblico; le aree da riservare a sede della casa comunale, alla costruzione di chiese e ad opere d'interesse pubblico in generale.

Durante la stesura dei piani si sono manifestate gravi perplessità e preoccupazioni circa la individuazione sul territorio delle aree da vincolare e dei relativi vincoli per la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici. Fino ad oggi, questa materia è stata regolata esclusivamente dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, che sappiamo tutti quanto sia insufficiente. Difficoltà notevoli si sono manifestate, durante la progettazione, per quanto attiene alla validità dei vincoli posti dal piano a difesa dei complessi storici, monumentali, artistici e paesaggistici. Di conseguenza ritengo sia necessario precisare all'articolo 7, a proposito del contenuto del piano regolatore generale, che il piano deve indicare anche questi vincoli, in modo facilitare lo studio dei piani e la predisposizione di questi vincoli ed evitare, durante l'iter di approvazione dei piani, che essi siano rinviati al comune in

quanto edifici monumentali o opere soggette a vincolo non sono contemplati nel progetto del piano.

Con l'aggiunta da noi proposta, perciò, pur non introducendo alcuna modifica sostanziale, si facilita l'*iter* di approvazione del piano e si pone ai comuni la necessità di indicare nel piano stesso anche le aree da vincolare e i relativi vincoli.

La seconda parte dell'emendamento, riguardante la aggiunta dell'alea 6 — aree da sottoporre al vincolo della conservazione dello stato di fatto — sarebbe molto utile in vista della possibilità di vincolare in sede di piano regolatore generale parchi a verde privato. È noto che la legge vigente permette di vincolare l'edificio monumentale, ma non il parco ad esso attinente. V'è una giurisprudenza del Consiglio di Stato che elimina la possibilità, in sede di vincolo dell'edificio monumentale, di vincolare anche il circostante parco, che costituisce un tutto unico con il complesso monumentale. L'alea 6 di cui al mio emendamento pone la possibilità, in sede di piano regolatore generale, di porre dei vincoli che consentano la conservazione dello stato di fatto, affinché laddove esistono giardini privati di un certo interesse, questi possono essere conservati nello stato di fatto in cui si trovano: lo stesso dicasi per boschi di un certo interesse.

Questo è il contenuto dell'emendamento, il quale non fa altro che tendere a porre fine attraverso il piano, alle constatate enormi violazioni in tutto il Paese di bellezze naturali e paesaggistiche e di edifici monumentali e storici. So che a tutti noi era stato raccomandato di non estendere troppo il contenuto della legge, introducendo elementi innovatori, che andassero oltre il disegno di legge; ritengo tuttavia che il mio emendamento sia molto modesto e che non modifichi l'intero contenuto dell'articolo 7, che invece, se si dovesse fare una legge organica, dovrebbe essere notevolmente modificato in tutti i suoi punti, in quanto si è dimostrato in contraddizione con i successivi articoli 13 e 40, dove si parla di vincoli che i privati debbono osservare. Questo articolo 7 presenta molte lacune e una revisione generale sarebbe necessaria. Noi non l'abbiamo proposta, proprio nello spirito della raccomandazione a tutti avanzata, e ci siamo limitati a proporre queste due aggiunte.

TERRANOVA CORRADO. Sono d'accordo sul punto 5, ma non sul punto 6, perché troppo vago, generico e perché si presterebbe ad equivoci.

GREGGI. A me pare che il punto 5 possa essere utilmente inserito nella legge, anche se di fatto quanto da esso prescritto vi è già compreso. Quanto al punto 6, sono del parere dell'onorevole Terranova. Questo vincolo della conservazione allo stato di fatto è già compreso in quello di cui al punto 5 è una esigenza che risulta dal piano; nel caso contrario corre il rischio di costituire una indicazione pericolosa, perché troppo generica. O la conservazione dello stato di fatto si riferisce a violazioni indicate al punto 5, oppure si riferisce ad altre violazioni che non si sa bene cosa siano. Non mi pare quindi opportuno inserire nella legge il vincolo di cui al punto 6.

RIPAMONTI, *Relatore*. Nella discussione in sede di Comitato ristretto è stato affrontato il problema della modifica dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1942, n. 1150, dato che da più parti sono stati presentati emendamenti, giustificati dalla considerazione che le disposizioni vigenti circa il contenuto dei piani regolatori generali non sono adeguate alle esigenze della pianificazione urbana. Si è però, d'altra parte, sottolineata l'opportunità di non modificare strutturalmente la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 essendo già stato presentato alla Camera il disegno di legge generale per la riforma urbanistica; quindi, eventuali modifiche al contenuto dei piani andrebbero discusse sulla base di quest'ultimo disegno di legge e delle varie proposte di nuova legge urbanistica d'iniziativa parlamentare, da tempo all'esame del Parlamento.

D'altra parte l'emendamento proposto dall'onorevole Todros integra i punti 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e, come gli onorevoli colleghi possono constatare all'articolo 2 del testo predisposto dal Comitato ristretto, che concerne i controlli che il Ministero dei lavori pubblici deve esercitare sul piano, ricorre il richiamo specifico alla verifica della sussistenza di prescrizioni nei piani regolatori generali riguardanti gli elementi cui si riferisce proprio l'emendamento illustrato dall'onorevole Todros.

Quindi proporrei agli onorevoli presentatori di non insistere sull'emendamento. Comunque mi rimetto alla Commissione.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario all'accoglimento dell'emendamento proposto dagli onorevoli Todros ed altri, in quanto, come ha rilevato l'onorevole Relatore, già in sede di Comitato ristretto era stato unanimamente riconosciuto che non si

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

dovessero apportare modifiche strutturali alla legge n. 1150.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, insiste sull'emendamento?

TODROS. Sì.

TERRANOVA CORRADO. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 5 dell'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Todros, Conghi e Busetto, del quale ho già dato lettura e per il quale il Relatore si è rimesso alla Commissione e il rappresentante del Governo si è dichiarato contrario.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il punto 6 dell'emendamento aggiuntivo.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

## ART. 1.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« Trascorso il termine fissato per la presentazione del piano senza che il Comune abbia provveduto alla sua redazione, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre di intesa con il Ministro dell'interno la redazione d'ufficio del progetto, affidandone il relativo incarico al provveditore alle opere pubbliche che vi provvede, quando non possa farlo direttamente, a mezzo di professionisti specializzati da lui designati sentita l'amministrazione comunale.

Qualora il progetto non venga adottato, con le eventuali modifiche apportate dal Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto stesso da parte del provveditore alle opere pubbliche, ovvero il progetto redatto dal comune non venga presentato entro il termine di cui al quarto comma, il Prefetto nomina un commissario per l'adozione e gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione.

Nel caso in cui il piano, redatto dal Comune ovvero d'ufficio, venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, questo provvede ad adottare le proprie determinazioni, nel termine di 180 giorni dalla restituzione.

Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione di ufficio del piano, il Prefetto promuove d'intesa con il provveditore alle opere pubbliche l'iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1050, è sostituito dal seguente:

« I comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria ».

Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti da seguenti:

« I comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopraccitato decreto ministeriale.

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro dei lavori pubblici, su richiesta motivata del comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per la adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, al comune, questi provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione di ufficio del piano, il Prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale ».

L'onorevole Greggi propone un emendamento al primo comma del testo del disegno di legge e cioè di apporre un punto dopo la parola « progetto » e di sostituire le parole successive con le seguenti altre:

« In tal caso il Ministro dell'interno provvede, tramite le competenti prefetture, alla nomina di un Commissario per la adozione della delibera di formazione del piano e di nomina dei progettisti. La scelta dei progettisti è effettuata dal Commissario, sentita l'amministrazione comunale e il provveditorato regionale alle opere pubbliche, nell'ambito di professionisti o di Enti specializzati ».

GREGGI. Avevo presentato l'emendamento al testo originario del disegno di legge; poiché ad esso in sede di Comitato ristretto sono state apportate delle modifiche che soddisfano sostanzialmente le esigenze da me prospettate ritengo superato l'emendamento stesso, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova Corrado propone di sostituire il primo e il secondo comma del testo del comitato ristretto con i seguenti:

« Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dai seguenti:

« I Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti devono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministro dei lavori pubblici per l'approvazione entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni superiori a 40 mila abitanti e fino a 300 mila dovranno compilare il piano regolatore generale entro tre anni mentre i comuni inferiori a 40 mila abitanti dovranno compilare il piano regolatore generale entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore della presente legge ».

TERRANOVA CORRADO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che ci sia una contraddizione fra l'affermata facoltà dei comuni di formare i piani regolatori e la obbligatorietà di fatto introdotta dal successivo articolo 17.

Infatti, da una parte, nel disegno di legge si prevede, per i comuni compresi nei dieci decreti ministeriali, che sono circa ottocento,

l'obbligatorietà della formazione dei piani regolatori mentre per gli altri e cioè per altre 7.200 comuni permarrà la facoltà di predisporre o meno i piani regolatori. D'altra parte, all'articolo 17 si precisa che fino a quando non saranno approntati i piani regolatori, devono essere osservati determinati parametri i quali però essendo per molti aspetti inattuabili, come ho ampiamente dimostrato nel mio precedente intervento, arresteranno l'attività edilizia per oltre un quinquennio. Per evitare ciò non rimane ai comuni che predisporre nel più breve tempo possibile, i piani regolatori o i programmi di fabbricazione. Perché non essere chiari?

L'onorevole Ripamonti ha affermato che questa mia non equivoca impostazione avrebbe trovato pieno accoglimento in sede di discussione della legge urbanistica generale. Ma tanto più opportuno sarebbe stato affrontare e risolvere adesso il problema in termini chiari, a meno che non si sia voluto anticipare di fatto l'esproprio generalizzato per tutti i comuni.

Nè vale avere introdotto all'articolo 17 un emendamento secondo cui per il primo anno dall'entrata in vigore della legge, l'articolo stesso non è operante.

FULCI. Sono d'accordo con l'onorevole Terranova, anche perché i piani regolatori sono la base di ogni sistemazione urbanistica e, pertanto, devono essere obbligatori per tutti i comuni.

GUARRA. Nella proposta di legge urbanistica generale di cui sono il primo firmatario è indicata questa necessità di obbligare tutti i comuni alla formazione dei piani. Ma ora dobbiamo restare nei limiti di questo disegno di legge e, quindi, sono contrario a questo emendamento.

GREGGI. A me pare che in questo emendamento vi siano degli elementi interessanti e mi sembra anche che sia giusto il riferimento all'articolo 17, nel quale in pratica imponiamo ai comuni di formare il piano regolatore generale pur senza stabilirlo esplicitamente. Vorrei però fare osservare che, a mio avviso, è strano e inopportuno che, in presenza di una legge urbanistica quale quella del 1942, che tutti abbiamo criticato e proprio negli ultimi tempi di vita di questa legge si imponga l'applicazione della legge stessa a tutti i comuni, rendendo obbligatori per tutti la formazione dei piani regolatori. A me pare che non valga la pena di imporre questo vincolo a tutti i comuni. Potrei essere d'accordo per i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti; ma non mi sembra

opportuno estendere l'obbligo anche agli altri comuni, che costituiscono poi il 90 per cento.

In conclusione, a mio avviso, nell'emendamento ci sono aspetti interessanti. In ogni caso, sarei del parere di escludere dall'obbligo in questione i comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'intervento dello onorevole Terranova non riflette esattamente l'impostazione della legge n. 1150 che andiamo ad integrare. Infatti tale legge, agli articoli 33 e 34, comporta solo l'obbligo, per i comuni non compresi nell'elenco di cui all'articolo 8, di predisporre un regolamento edilizio comprendente un programma di fabbricazione. All'articolo 11 del testo del Comitato ristretto si stabilisce il termine di 6 mesi per la formazione di detti regolamenti edilizi e vengono previste le misure in caso di inadempienza da parte dei comuni di tale obbligo. Nè vi nesso tra gli articoli 1 e 17 del testo del Comitato ristretto, come affermato dagli onorevoli Greggi e Terranova. In conclusione, vi è l'obbligo della redazione del piano per i comuni compresi negli appositi elenchi e vi è l'obbligatorietà per tutti gli altri comuni di predisporre almeno un programma di fabbricazione. Bisogna essere chiari! Non possiamo offrire una interpretazione della legge n. 1150 diversa dalla realtà.

Per questo motivo esprimo parere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Terranova.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con l'onorevole Relatore.

TERRANOVA CORRADO. Ritiro l'emendamento.

GUARIENTO. Al secondo comma, non mi sembra sia chiaro se il termine si riferisce alla convocazione del consiglio comunale o agli adempimenti da adottarsi.

RIPAMONTI, *Relatore*. Scaduti i termini prescritti di cui al secondo comma, salvo il caso di proroga concessa dal Ministero dei lavori pubblici, il prefetto convoca il consiglio comunale e dalla data della lettera di convocazione, decorre il termine di 30 giorni, entro il quale il consiglio comunale deve deliberare.

Si pongono tre casi. Il consiglio comunale non ha nominato i progettisti entro il termine prescritto di tre mesi: conseguentemente il prefetto, scaduto il termine, convoca il consiglio comunale e la relativa delibera deve essere da quest'ultimo assunta entro i 30 giorni dalla data della lettera di convocazione. Poniamo ora il caso che il progetto sia pronto, ma che il consiglio comunale non abbia

adottato il piano entro i successivi 12 mesi: il prefetto convoca il consiglio comunale, che deve deliberare entro i 30 giorni. Nel terzo caso, ricevute le osservazioni al piano, il consiglio comunale non le esamina e non trasmette al Ministero entro i due anni il documento definitivo: il prefetto convoca il consiglio comunale e quest'ultimo deve provvedere entro 30 giorni.

PRESIDENTE. Mi pare che i chiarimenti forniti dall'onorevole relatore siano stati esaurienti.

Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, cioè sino alle parole « 30 giorni ».

(Sono approvati).

Passiamo al quarto comma. C'è un emendamento degli onorevoli Beragnoli, Todros, Busetto, Corghi, che propongono di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Dopo ulteriore esperimento di convocazione d'ufficio eventualmente riuscito infruttuoso, il Consiglio comunale cessa immediatamente, di pieno diritto, dalle sue funzioni e si procede alla rinnovazione integrale del consiglio con l'effettuazione delle elezioni entro due mesi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 ».

BUSETTO. Lo illustrerò rapidamente. Con questo emendamento, noi vogliamo che si rispetti fino in fondo il potere autonomo d'intervento dei consigli comunali. La differenza fra la nostra tesi e quella del disegno di legge e del testo del comitato ristretto è sostanziale. Mentre infatti, in base a questi ultimi due testi, non ottemperandosi agli adempimenti previsti nei tre casi prima elencati dall'onorevole Ripamonti, è il prefetto che interviene, nominando un commissario, noi invece prevediamo che si proceda in tal caso allo scioglimento del consiglio comunale e alla sua rinnovazione.

Qualcuno potrà obiettare che la procedura da noi proposta è un po' troppo eclatante rispetto alla materia di cui il disegno di legge si occupa. Noi riteniamo invece che il piano regolatore sia uno dei compiti politico-amministrativi più importanti del comune. Importante almeno come il bilancio, poiché rappresenta l'espressione di una volontà politica circa un atto fondamentale quale la pianificazione democratica del territorio. Non v'è quindi nulla di male che, non trovandosi una maggioranza capace di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e di adottare un piano regolatore, si determini il fatto democratico di

una rinnovazione del Consiglio comunale, ponendo dinanzi agli elettori le scelte politiche con la conseguente assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche circa l'adozione del piano regolatore.

GUARRA. Sono contrario all'emendamento per un motivo di ordine formale. Non mi sembra possibile, o almeno non mi sembra corretto, inserire in una legge urbanistica un provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, che dovrebbe essere previsto dalla legge comunale e provinciale. Sono anche contrario per un motivo di ordine sostanziale. I comunisti sono stati in questa sede i sostenitori dell'autonomia locale. A me sembra strano che si voglia invece minare — proprio contro l'autonomia locale — la più grave sanzione dello scioglimento del Consiglio comunale, senza per giunta ottenere l'effetto voluto, perché mentre si convocano i comizi elettorali, e mentre si insedia il nuovo Consiglio comunale, passerebbe tanto di quel tempo che si vedrebbe frustrato lo obiettivo fondamentale del presente disegno di legge, che è quello di abbreviare i termini e di rendere più spedite le procedure.

TAVERNA. Mi dichiaro anch'io contrario all'emendamento proposto.

RIPAMONTI, *Relatore*. Mi pare che le modalità previste dall'articolo 1 siano adeguate a garantire l'intervento sostitutivo qualora i comuni non adempiano all'obbligo di formare il piano.

Se non si raggiunge in ripetute adunanze il numero legale, si ha lo scioglimento del Consiglio comunale, e in tal caso si applicano automaticamente le disposizioni della legge comunale e provinciale. Non ritengo invece si possa sciogliere il Consiglio comunale per il mancato adempimento ad un suo compito. Per questi motivi sono contrario all'emendamento proposto.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Le questioni toccate da un emendamento di questo genere sono tutte interessanti e tutte potrebbero essere considerate, nel senso che una resistenza a voler fare un piano regolatore potrebbe in linea di principio, e anche in linea pratica, essere valutata come una possibilità d'intervento per riconvocare i comizi elettorali. Debbo però far notare che, volendo ottenere di più, correremmo in effetti il rischio di ottenere di meno, perché metteremmo in moto una procedura che, anziché avvicinarci al traguardo di far realizzare al più presto il piano regolatore, ce ne allontanerebbe ulteriormente.

PRESIDENTE. L'onorevole Todros ha chiesto di fare una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TODROS. Noi riteniamo atto lesivo della autonomia comunale molto più la nomina di un commissario, soprattutto quando si tratta di formare un piano regolatore, che naturalmente interessa l'avvenire del comune per molto tempo, di quanto del resto già prevede la legge comunale e provinciale — e che quindi neppure rappresenta una innovazione — ossia lo scioglimento del Consiglio comunale dato che esso non avverte la necessità di predisporre uno strumento così importante per la vita del comune.

Questo devo dichiarare, ai fini di togliere ogni incertezza sull'intento di difendere con il mio emendamento l'autonomia comunale in tutti i suoi aspetti, anche quando gli amministratori devono rispondere di fronte agli elettori di inadempienze gravi come quella di non ottemperare all'obbligo di formare il piano regolatore.

RIPAMONTI, *Relatore*. Nel dibattito si è chiarito che la nomina del commissario si pone in relazione ai singoli atti, e che il piano viene formato dal Comune. Il commissario viene designato per adottare il piano, ma non è che egli surroghi l'autonomia locale nell'iter di formazione del piano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beragnoli ed altri, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto, il quinto e il sesto comma dell'articolo 2 del testo del Comitato ristretto.

(Sono approvati).

L'onorevole Todros propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici ».

TODROS. In sede di Comitato ristretto si era deciso di prescrivere un termine anche per l'approvazione del piano, ma nella stesura del testo del Comitato ristretto ciò è evidentemente sfuggito. Ecco il perché del mio emendamento, che non è pertanto innovativo rispetto a quanto stabilito in sede di Comitato ristretto, bensì tiene conto delle risultanze della discussione svoltasi in quella sede e che erano state accettate da tutti i membri del Comitato.

RIPAMONTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dall'onorevole Todros, al quale l'onorevole Relatore e il Ministro si sono dichiarati favorevoli e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

'' Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« I comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria ».

Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopraccitato decreto ministeriale.

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il Prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta motivata del comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il Prefetto d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per la adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, al comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale ter-

mine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione di ufficio del piano, il Prefetto promuove d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.

Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici » ''.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone poi il seguente articolo 1-bis, al quale non sono stati presentati sub-emendamenti e che porrò pertanto in votazione:

« I comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge ».

(È approvato).

Gli onorevoli Todros, Busetto e Corghi propongono il seguente articolo aggiuntivo 1-ter:

'' Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni esclusivamente da parte di Associazioni sindacali, degli istituti culturali, nonché da parte degli altri Enti pubblici interessati, al fine di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano e solo per motivi di interesse generale e non privato » ''.

TODROS. L'articolo 9 della legge n. 1150 prevede già che le osservazioni al piano possono essere presentate da associazioni sindacali e da enti pubblici. Però di fatto è accaduto che le osservazioni vengono, nel maggior numero dei casi, presentate da privati interessati. C'è anche una circolare ministeriale che prescrive che nell'esame delle osservazioni si debba tenere conto soltanto di quelle che hanno un carattere di collaborazione al perfezionamento del piano: di fatto è accaduto che, contrariamente



allo spirito della legge e in contrasto con la circolare ministeriale, osservazioni presentate da privati nel proprio interesse patrimoniale sono state accolte dall'autorità centrale anche in contrasto con le controdeduzioni svolte dal comune. Si è addirittura verificato — per fortuna solo nel passato — il caso di enti privati, per esempio grandi industrie, che hanno scavalcato il comune nella presentazione di osservazioni: il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha accolto, così modificando il piano, queste osservazioni di interesse privato, inviate per di più direttamente — quindi con procedura irregolare — al Ministero dei lavori pubblici.

Da qui, a mio avviso, la necessità del mio emendamento aggiuntivo, che in pratica non fa che ricalcare quanto già disposto dalla circolare ministeriale citata e dalla stessa legge, e che, tra l'altro, comporterebbe un alleggerimento del complesso lavoro dei comuni nell'esame delle osservazioni.

GREGGI. A me pare che non si possa essere d'accordo con l'emendamento illustrato dall'onorevole Todros, anzitutto per una ragione che deriva dal testo stesso dell'emendamento: l'apporto collaborativo al perfezionamento del Piano credo possa venire da chiunque e anche se il privato si muove in vista di un interesse suo particolare, nel quadro generale della politica urbanistica di un comune se ne può tener conto benissimo.

D'altra parte, mi pare che con l'emendamento Todros noi non facciamo altro che tornare al testo della legge n. 1150 e che approvandolo consacreremmo una impostazione legislativa tipica dello Stato corporativo di quell'epoca, in cui i privati non esistevano, ma esistevano appunto le associazioni sindacali e gli altri enti e istituzioni interessati. Lo emendamento insomma rinnova in regime costituzionale democratico la formula fascista, che era rigorosamente corporativistica. Per tutte queste considerazioni, l'emendamento non può essere accettato.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'emendamento Todros è un emendamento esplicativo dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il quale stabilisce che fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici e istituzioni interessate. La legge esclude, quindi, la presentazione di osservazioni nell'interesse di privati. Su questo argomento, in sede di discussione generale e di Comitato ristretto, erano state formulate pro-

poste relative ad una diversa metodologia di formazione del piano, in modo da assicurare nelle diverse fasi l'interessamento della pubblica opinione. Poiché non si è ritenuto di accogliere quella metodologia e poiché l'emendamento Todros è esplicativo, mi sembra che, senza apportare modifiche alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e respingendo l'emendamento Todros, si potrebbe impegnare il Governo a chiarire con circolare ministeriale le modalità di presentazione delle osservazioni, riportando così la prassi amministrativa nell'ambito della legge stessa.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Posso accettare un ordine del giorno in tal senso.

TODROS. Dopo le precisazioni dell'onorevole Ripamonti e la assicurazione dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento e mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura nel testo del disegno di legge:

#### ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

« Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche che, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o di altri enti pubblici;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) la tutela di altri interessi statali;

e) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-*quinqies*, secondo e terzo comma e 41-*sexies* della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Possono, inoltre, essere apportate quelle modifiche per il migliore e più efficace conseguimento delle stesse finalità perseguite dal Comune nella redazione del piano che non comportino sostanziali innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali del piano e i suoi criteri di impostazione ».

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

## ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

« Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione; le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con delibera del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-*quinquies*, secondo e terzo comma, e 41-*sexies* della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera c), sono approvate sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie » ».

A questo testo del Comitato ristretto sono stati presentati numerosi sub-emendamenti. Tre ne ha presentati l'onorevole Greggi, riferendosi al testo del disegno di legge. Ne do lettura:

*premettere al primo comma il seguente nuovo comma:*

« L'approvazione del piano deve avvenire entro un anno dalla trasmissione al Ministero dei lavori pubblici del relativo progetto »;

*al primo comma, sostituire la prima frase — dalle parole « con lo stesso decreto », fino alla parola « assicurare » compresa — con la frase seguente: « con lo stesso decreto di approvazione può essere effettuato lo stralcio di quelle previsioni del piano rispetto alle quali, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici si ravvisi la necessità di invitare il Comune ad apportare modifiche riconosciute indispensabili per assicurare »;*

*aggiungere il seguente comma:*

« Il Comune deve adottare le proprie determinazioni in merito alle previsioni del piano che siano state stralciate, non oltre 180 giorni dalla data del decreto di cui al primo comma del seguente articolo. Per la procedura relativa a tale delibera si applica l'articolo 9. Per l'approvazione i termini di cui al primo comma del presente articolo sono ridotti alla metà ».

GREGGI. Questi miei emendamenti erano stati presentati sulla base del testo originario. In pratica, la loro sostanza è già stata accolta in uno degli ultimi commi dell'articolo 1, del testo del Comitato ristretto: pertanto li ritiro, non avendo ragione di sussistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova Corrado propone di sopprimere al primo comma la lettera e).

TERRANOVA CORRADO. Come è evidente, l'emendamento si riferisce al testo governativo, dato che la lettera e) è diventata la lettera d) del testo del Comitato ristretto. Non insisto quindi sull'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, Bussetto e Corghi hanno presentato il seguente sub-emendamento all'articolo 2 del testo del Comitato ristretto, sostitutivo del penultimo comma:

« Le proposte di modifica di cui al primo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni, vengono comunicate al comune prima della scadenza dei termini di cui al precedente articolo. Il comune delibera entro 90 giorni le modifiche, integrazioni o rielaborazioni conseguenti. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge ».

BUSETTO. La differenza tra ciò che viene proposto con il nostro emendamento e ciò che stabilisce il penultimo comma del testo del Comitato ristretto è sostanziale, perché, mentre quest'ultimo, a nostro avviso, è limitativo del potere decisionale di intervento del co-

mune, il nostro emendamento tende a ripristinare tutti i suddetti poteri e non soltanto quelli che si riferiscono alle controdeduzioni — come stabilisce il testo del Comitato ristretto — ma anche quelle relative alle modifiche, integrazioni o rielaborazioni conseguenti del piano.

Quindi, mi pare che, per quanto attiene al rispetto delle autonomie locali, il nostro emendamento debba essere preso in seria considerazione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Guarra, Caradonna e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2 nel testo del disegno di legge:

« Le modifiche apportate di ufficio sono soggette all'obbligo della pubblicazione;

Le amministrazioni locali, gli enti ed i privati interessati possono formulare eventuali osservazioni, sulle quali deve nuovamente pronunciarsi il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione ».

**GUARRA.** Poiché quanto da me proposto è stato già sostanzialmente inserito nel testo predisposto dal Comitato ristretto, ritiro lo emendamento stesso anche a nome degli altri proponenti.

**RIPAMONTI, Relatore.** L'emendamento presentato dagli onorevoli Todros, Busetto e Corghi intende ripristinare la procedura normale, mentre le finalità dell'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto sono quelle di abbreviare le procedure stesse. Il Comitato ristretto propone, infatti, che qualora si adottino modifiche che non riflettano le osservazioni presentate, esse devono essere comunicate al comune, il quale con delibera del consiglio comunale adotta le proprie controdeduzioni. Rimane poi al Ministero il potere di decidere. L'emendamento Todros, ed altri, invece, comporta che, comunicate da parte del Ministero le proposte di modifica al comune, quest'ultimo entro 90 giorni provvede alla riadozione formale del piano per le parti interessate dalle varianti conseguenti alle prescrizioni del Ministero.

Dal punto di vista formale l'emendamento Todros ripeto le procedure attuali, che prescrivono certe garanzie; la proposta del Governo, che il Comitato ristretto ha fatto propria, risponde invece all'esigenza — talvolta prospettata dagli stessi comuni — di abbreviare i tempi, lasciando però al comune la facoltà di controdedurre. Mi pare che, in considerazione della limitazione della facoltà di ap-

portare modifiche prevista dal testo dell'articolo 2 e dell'obbligatorietà del parere del Comune, sia opportuno approvare l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto senza modifiche.

**BUSETTO.** L'articolo 2 però espone il fianco a dubbi di legittimità costituzionale.

**RIPAMONTI, Relatore.** Ripeto che questa procedura si collega a modifiche che sono contenute in termini precisi e ritengo, pertanto, che ogni perplessità possa essere superata.

**MANCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Anche il Governo è contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Todros e altri, per le stesse ragioni già adottate dall'onorevole Relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il sub-emendamento proposto dagli onorevoli Todros, Busetto e Corghi, del quale ho già dato lettura e al quale si sono dichiarati contrari sia l'onorevole Relatore che il Governo.

(Non è approvato).

**RIPAMONTI, Relatore.** Propongo di sostituire, al comma che inizia con le parole « Le modifiche di cui », le parole « sentito il Ministero della pubblica istruzione » con le altre: « d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico ».

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione l'articolo 2 del testo del comitato ristretto, del quale ho già dato lettura, sino al punto d) compreso.

(È approvato).

Al comma seguente vi è il sub-emendamento proposto dall'onorevole Relatore e del quale egli stesso ha già dato lettura.

**TODROS.** In sede di Comitato ristretto avevamo già discusso su quanto era proposto dall'onorevole Relatore e si era deciso per la parola « sentito », perché l'intesa comporta ritardi notevoli. Non vedo perché ora si debba tornare a discutere di questo.

**RIPAMONTI, Relatore.** È stato lo stesso Ministero della pubblica istruzione a suggerire questo emendamento.

**GREGGI.** La competenza in materia di tutela di complessi storico — artistici spetta al Ministero della pubblica istruzione, la cui volontà deve quindi essere considerata prevalente: è necessaria perciò usare il termine « d'intesa ».

**MANCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Sarei pienamente favorevole solo alla seconda parte dell'emendamento proposto dall'onore-

vole Relatore, nel senso cioè di lasciare inalterato il testo predisposto dal Comitato ristretto — e quindi anche la parola « sentito » — aggiungendo però le parole: « che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili d'interesse storico-artistico ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Accedo alla sua tesi, onorevole Ministro. Pertanto il sub-emendamento deve intendersi modificato in tal senso.

CAVALLARO FRANCESCO. Credo che si possa raggiungere lo scopo cui mira l'onorevole Greggi, lasciando la parola « sentito » e aggiungendo dopo le parole « pubblica istruzione » l'espressione « al quale resta salvo il diritto di dettare prescrizioni particolari per singoli immobili d'interesse storico-artistico ».

POERIO. A mio avviso, non occorre modificare l'emendamento proposto dal Relatore con la variante suggerita dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel seguente testo: « Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili d'interesse storico-artistico ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma.

GREGGI. Il quarto comma modifica il disegno di legge originario, di cui è quindi un emendamento. Dichiaro di votare contro questo emendamento. Delle misure di salvaguardia si è usato e abusato in sede comunale, ma da questo fatto passare addirittura a rendere obbligatorie le misure di salvaguardia, mi pare significhi alterare un sistema che ha le sue esigenze e la sua logica.

NATOLI. Qual è questa logica?

GREGGI. Adottando questo testo e distruggendo in pratica l'istituto delle misure di salvaguardia, in definitiva diamo pieno valore vincolante a un piano regolatore che deve essere ancora approvato, correndo il rischio di bloccare tutte quelle situazioni nelle quali sono minime le divergenze rispetto al progetto di piano regolatore adottato dal comune. Sarei quindi favorevole a che in questa sede, o a mezzo di circolare ministeriale, si dessero disposizioni, per esempio, per imporre ai comuni dei criteri generali per l'uso dei poteri discrezionali relativi alle norme di salvaguardia, ma non mi sembra che valga

la pena di imporre per legge la piena validità delle prescrizioni di un piano regolare che, ripeto, è soltanto in via d'adozione. A mio giudizio, ciò comporterà sicuramente una serie di inconvenienti, perché basterà una variazione di 0,10-0,15 metri cubi per metri quadrati per portare al vincolo totale di una attività edificatoria che potrebbe invece proseguire finché il piano non sia stato definitivamente adottato.

NATOLI. Avevo posto una domanda all'onorevole Greggi, ma egli non ha risposto. Dirò quindi io qual è questa logica.

La facoltà di applicazione delle norme di salvaguardia dà luogo in realtà in molti comuni, primo fra tutti quello di Roma, a una serie di arbitrii che vengono compiuti contro i vincoli generali del piano regolatore. La facoltà, cioè, si traduce in una deroga sistematica. Questa è la ragione per la quale vogliamo invece che le norme di salvaguardia siano trasformate da facoltative in obbligatorie.

Vi è evidentemente nella legge una contraddizione, la quale rispecchia contraddizioni di gruppi politici ed economici diversi. Da una parte si riconosce ai comuni il diritto di adottare, nel periodo di transizione, misure che impediscano che venga compromessa la attuazione del piano regolatore già adottato, dall'altra si lascia aperta, la possibilità di derogare a quelle misure.

Qual è la prassi? La prassi del comune di Roma è quella che ho rilevato. Se fosse vero quello che ha detto l'onorevole Greggi, in riferimento alla applicazione delle norme di salvaguardia, significherebbe in pratica che le norme di salvaguardia non sono state adottate che in casi eccezionali. Per questa ragione noi sosteniamo la necessità di rendere obbligatoria l'applicazione delle norme di salvaguardia.

RIPAMONTI, *Relatore*. Le norme di salvaguardia comportano la facoltà per il Sindaco di sospendere le determinazioni sulle domande di autorizzazione a costruire risultanti in contrasto con le previsioni del piano. Ogni volta che in sede di adozione o di variante del piano si modifica una realtà preesistente, il Sindaco non può rilasciare licenze edilizie non conformi alle nuove previsioni del piano adottato, e, ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902, può sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione relative alle previsioni del precedente piano. Il giudizio è rimesso all'autorità comunale, la quale quindi, nelle more di approvazione del nuovo piano, dovrebbe accogliere solamente quelle richieste di licenza che sia-

no accettabili, in quanto non contrastanti con le prescrizioni del nuovo piano. La prassi però ha dimostrato che l'uso delle norme di salvaguardia non è avvenuta sempre in modo armonico. Avendo previsto variazioni rispetto alle previsioni precedenti, avendo di conseguenza manifestato la volontà di modificare il modo di sviluppo della città, ne dovrebbe conseguire l'opportunità di non concedere licenze edilizie contrastanti con le nuove previsioni facendo ricorso alle norme di salvaguardia, cosa che, invece, assai frequentemente, nelle more di approvazione del piano, non è stata fatta. Da ciò, pertanto, deriva la necessità di rendere obbligatorie queste norme.

La formulazione dell'ultimo comma può portare ad interpretazioni drastiche e ritengo sia preferibile modificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salvaguardia.

Debbo anche aggiungere che in sede di Comitato ristretto la proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 fu accolta, ma non in modo unanime. Perciò mi rimetto alla Commissione, facendo in alternativa la proposta di stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 2, con l'impegno di provvedervi con separato progetto di legge.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla proposta del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha chiesto di fare una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GREGGI. Sono prontissimo a sottoscrivere un ordine del giorno nel quale si chieda al Ministro dei lavori pubblici di emanare una circolare in materia per garantire che l'applicazione delle norme di salvaguardia avvenga in modo rigoroso. Dichiarato questo, confermo quello che già detto in precedenza: a mio avviso, l'applicazione pratica di questa norma si risolverà in un disordine, anziché nell'ordine. Non mi pare che valga la pena di sopprimere la facoltà di applicazione delle norme di salvaguardia: agli inconvenienti attuali si può porre rimedio attraverso una circolare; agli inconvenienti futuri, a quelli cioè che si verificheranno in caso di approvazione dell'intero articolo 2, non potrebbe avviarsi con nessun mezzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Achilli ha chiesto di fare una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Conformemente al parere espresso in sede di Comitato ristretto, intendo riconfermare la nostra adesione al testo del Comitato ristretto per una serie di ragioni

che desidero brevemente esporre. È vero che la discrezionalità dell'applicazione delle norme di salvaguardia fa salvi i pareri dell'autorità comunale circa l'attuazione del piano. Purtroppo, però si sono riscontrati parecchi casi — ricordiamo che la responsabilità della concessione delle licenze è affidata al sindaco — in cui il sindaco stesso in deroga alla volontà della stessa maggioranza di cui è la espressione, ha praticamente modificato il piano attraverso la mancata applicazione delle misure di salvaguardia. È questo un caso frequentissimo, così come è frequente il caso di gestioni commissariali che, intervenute successivamente all'adozione del piano da parte del consiglio comunale, lo snaturano completamente.

Perciò, per sottrarre tutti i cittadini alla discrezionalità — che può diventare arbitrio — ed ai fini della certezza del diritto, ritengo che sia corretto rendere obbligatorio l'applicazione delle norme di salvaguardia.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarra ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GUARRA. Ritengo che la obbligatorietà delle norme di salvaguardia rientri nella logica del sistema. Se si accetta infatti il principio che lo sviluppo della città dev'essere regolato da un piano regolatore, l'adozione delle norme di salvaguardia deve essere obbligatoria, perché altrimenti si frusterebbe la finalità del piano regolatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto. Il Relatore si rimette alla Commissione; l'onorevole ministro si dichiara favorevole alla sua approvazione.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

« Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione; le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con delibera del Consiglio comunale, nonché quel-

le che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-*quinquies*, secondo e terzo comma, e 41-*sexies* della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera c), sono approvate sentito il Ministro della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 102 e successive modificazioni, sono obbligatorie ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo 2-*bis*, al quale non sono stati presentati emendamenti e che quindi pongo in votazione:

#### ART. 2-*bis*

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è soppresso.

(È approvato).

Gli onorevoli Todros, Busetto, Corghi e Natoli propongono il seguente articolo aggiuntivo 2-*ter*:

» Dopo l'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiungere il seguente articolo:

« L'amministrazione comunale formerà, all'inizio di ogni quinquennio, un programma di attuazione del piano che dovrà contenere:

a) le indicazioni delle opere e delle attrezzature pubbliche che il comune e gli altri Enti pubblici intendano eseguire;

b) l'elenco dei piani particolareggiati;

c) l'indicazione delle zone nelle quali si intendono autorizzare le lottizzazioni di cui all'articolo 28, e di quelle nelle quali si intende ammettere l'edificazione » ».

NATOLI. Si tratta di un articolo aggiuntivo che potrebbe definirsi lapalissiano. Si potrebbe anzi dire che una delle carenze più rilevanti della legge n. 1150 è proprio quella di aver disposto la formazione di piani regolatori, senza predisporre un programma di attuazione dei medesimi. Sono convinto che questa lacuna non è l'ultima delle ragioni per cui le vicende dell'urbanistica in Italia sono così deplorabili e che sicuramente essa rappresenta uno degli elementi che hanno contribuito a rendere più negativo il bilancio che possiamo fare oggi della situazione urbanistica nel nostro Paese.

Il nostro emendamento tende quindi a colmare questa evidente carenza e a introdurre nella legislazione urbanistica l'anello che manca nella catena, e cioè il passaggio dall'approvazione del piano alla sua attuazione pratica in base a un programma, tanto più importante e attuale in questo momento, in cui nel Paese ci si appresta a passare all'attuazione di una generale politica di piano, in cui è evidente che gli enti locali devono giocare un ruolo indispensabile.

In riferimento anche al comma c) dell'articolo 2 che abbiamo prima approvato, vi è da far notare che l'esigenza di programmare l'attuazione del piano regolatore in relazione all'espansione della città sembra indispensabile, come un ulteriore strumento per combattere l'espansione a macchia d'olio che ha caratterizzato i giorni nostri. L'attuazione di un programma, il quale fissa delle precise direttrici, deve essere un elemento ulteriore per tendere a frustrare le spinte indiscriminate della speculazione.

D'altra parte, bisogna ancora aggiungere che già oggi vi sono numerosi comuni i quali hanno sentito l'esigenza di darsi, in assenza di precise norme di legge, una normativa programmata nell'attuazione delle opere, e che tale esigenza è particolarmente sentita in quei comuni dove sono in corso di attuazione ingenti programmi elaborati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167. È evidente che, ove questi programmi esistono, i comuni possono farvi fronte soltanto in base a precisi programmi, che sono poi programmi di attuazione del piano regolatore.

Vorrei ricordare a questo punto il caso del comune di Roma, nel cui piano regolatore generale è inclusa una norma *ad hoc*, la quale

ripartisce in bienni i periodi di attuazione del piano e stabilisce che il comune all'inizio di ogni biennio deve programmare le zone di espansione, per le quali debbono essere predisposti i relativi piani particolareggiati e per le quali il comune può consentire la edificazione ai privati. È vero che questa norma è stata in parte bloccata attraverso una decisione del Ministro dei lavori pubblici, che ha accolto un parere non vincolante, a mio modo di vedere, del Consiglio di Stato, ma è altresì vero che il comune di Roma, essendosi trovato di fronte a questa inopinata circostanza, ha provveduto ad adottare di nuovo la norma che era stata soppressa, approvando una variante che credo in questo momento sia di nuovo all'esame del Ministero dei lavori pubblici.

Colgo l'occasione per invitare l'onorevole ministro a riesaminare la questione in sede di approvazione di questa variante presentata dal comune di Roma.

Questi sono, molto sommariamente, i motivi per i quali proponiamo l'articolo aggiuntivo 2-ter, e mi sembra che la Commissione non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad approvare una norma che, come ho detto all'inizio, è quasi lapalissiana.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Todros e altri risponde alle esigenze di un programmato sviluppo della città. È quindi una norma programmatica, che, in questo momento, di avvio alla formazione da parte dei comuni del piano amministrativo quinquennale, costituirebbe per essi un vincolo senza possibilità operativa, data la situazione dei bilanci degli enti locali. A me pare, del resto, che alcune modifiche apportate dal Comitato ristretto, che collegano la concessione delle licenze edilizie all'esistenza delle opere di urbanizzazione, attuno già di per sé, se applicate rettamente, una programmazione di tipo indiretto, in questo momento più opportuna.

Inoltre, in caso di applicazione di una norma di questo tipo, i valori fondiari di alcune zone del territorio comunale subirebbero ovviamente un incremento notevole.

Concludendo, quanto proposto nell'emendamento si inquadra in una visione organica che non è prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e che dovrà essere valutata a suo tempo, in sede di esame della nuova legge urbanistica e si ricollega all'obbligatorietà dell'esproprio delle aree comprese nei piani particolareggiati. L'approvazione di questo emendamento, disgiuntamente della possibilità di

espropriazione, determinerebbe un incremento di valore delle aree destinate all'edificazione nel programma. Esprimo pertanto parere contrario alla sua approvazione.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Todros ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter proposto dagli onorevoli Todros e altri, del quale ho già dato lettura e al quale il Relatore e il Governo si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Dò lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

#### ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 14 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

« Le specifiche previsioni contenute nei piani territoriali di coordinamento delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato con l'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, e relative alle aree destinate agli insediamenti industriali valgono, a tutti gli effetti, come piano particolareggiato di esecuzione.

I piani particolareggiati di cui al comma precedente sono approvati col medesimo decreto di approvazione del piano regolatore territoriale di coordinamento delle aree e dei nuclei di industrializzazione ».

Il Comitato ristretto ne propone la soppressione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Il Comitato ristretto è stato unanime nel richiedere la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge. Però, al termine dell'esame degli articoli — purché ciò non sia precluso da questa votazione — potremmo studiare la possibilità di dettare di comune accordo norme integrative per far fronte alle disfunzioni vigenti per i piani territoriali delle aree di sviluppo industriale.

PRESIDENTE. La votazione della soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge porterebbe certamente alla preclusione cui ha accennato l'onorevole Relatore.

TODROS. In seno al Comitato ristretto avevamo approvato all'unanimità la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge. Non capisco quali fatti nuovi siano intervenuti.

RIPAMONTI, *Relatore*. Da parte del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sottolinea l'urgen-

za di integrare l'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, che richiamandosi all'articolo 5 della legge urbanistica del 1942, non precisa l'efficacia dei piani stessi, in quanto di per sé non assimilabili ai piani particolareggiati di esecuzione.

Da ciò deriverebbero difficoltà e contestazioni in sede esecutiva.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ritengo che, dal momento che c'è questa richiesta, potremmo riesaminare la questione e per il momento accantonarla.

TODROS. Noi siamo del parere che ora si debba votare la soppressione dell'articolo 3. Successivamente potremmo ritornare sulla questione, evidentemente con proposte di diverso contenuto. Tutti i gruppi sono stati concordi nel ritenere che l'articolo 3 del disegno di legge debba essere soppresso. Pertanto se ci verranno presentate proposte di contenuto diverso, noi siamo pronti ad esaminarle; ma se invece si intende ritornare per altre vie a riproporre l'articolo 3, siamo nettamente contrari.

PRESIDENTE. Se noi accantoniamo l'articolo, possiamo discuterlo di nuovo. Se non lo accantoniamo e lo poniamo in votazione, ogni ulteriore discussione è preclusa.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'articolo 3 è stato soppresso dal Comitato ristretto, perché tende a conferire valore di piano particolareggiato ad alcune specifiche previsioni contenute nei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge n. 555 del 1959, previsioni che sono formulate con una metodologia diversa da quella dei piani particolareggiati.

La mia proposta, ferma restando la decisione del Comitato ristretto, tende a riproporre, alla fine dell'esame degli articoli, la discussione di eventuali emendamenti tendenti ad eliminare le difficoltà incontrate dal punto di vista procedurale e da quello di merito nell'attuazione dei piani delle zone industriali. Secondo me, quindi, si può senza altro procedere alla votazione sull'articolo 3, salvo esaminare poi quali decisioni la Commissione potrà adottare.

PRESIDENTE. Non sono convinto che si possa seguire una tale procedura. Comunque, sia ben chiaro che mi riservo, a norma di regolamento, di valutare al momento opportuno gli emendamenti, per vedere se ne è precluso o meno l'esame.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 del disegno di legge originario.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3 del disegno di legge originario risulta pertanto soppresso.

Dò lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

Nel termine di quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e dai titolari di altri diritti reali sugli immobili stessi, nonché osservazioni nell'interesse generale ».

Il Comitato ristretto propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo del quale ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo del disegno di legge originario risulta pertanto soppresso.

Dò lettura dell'articolo 5 del disegno di legge:

ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati dei comuni inclusi in appositi elenchi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli altri comuni i piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo. Gli elenchi suindicati sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1809, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1407, debbono essere preventivamente sottoposti al Ministero della pubblica istruzione o, quando sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche, alla competente soprintendenza ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:

« Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano ricono-



sciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza delle previsioni del piano regolatore generale; 2) il perseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere b), c), d), e), e quarto comma del precedente articolo 10; 3) una dotazione di servizi e di spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

Per le modifiche di cui al n. 3 del precedente comma deve essere preventivamente sentito il Comune interessato ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro centoottanta giorni dalla presentazione da parte dei comuni.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, può essere disposta l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati comuni con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico; e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:

« Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) l'osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere b), c), d) del precedente arti-

colo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

Le modifiche di cui al comma precedente sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che adotta le sue determinazioni entro 90 giorni ».

Al testo del Comitato ristretto sono stati presentati numerosi su-emendamenti. Dò lettura di due emendamenti presentati dall'onorevole Greggi al testo del disegno di legge: « al terzo comma, sostituire le parole: " possono essere introdotte nel piano le modifiche ", con le parole: " può essere effettuato lo stralcio di quelle previsioni del piano particolareggiato, per le quali sia riconosciuto indispensabile di invitare il comune ad apportare le modifiche " »;

sostituire l'ultimo comma con i seguenti nuovi commi:

« Il comune deve adottare le proprie determinazioni in merito alle previsioni del piano che siano state stralciate, non oltre 90 giorni dalla data del decreto di cui al primo comma del presente articolo. Per la procedura relativa a tale delibera si applica l'articolo 15.

Per l'approvazione i termini di cui al primo comma del presente articolo sono ridotti alla metà ».

GREGGI. Questi emendamenti sono analoghi a quelli da me presentati all'articolo 2, e dato che il sistema di rapporti tra l'autorità statale e il comune è stato praticamente rivisto rispetto al testo originario, gli emendamenti stessi possono ritenersi assorbiti, nel testo del Comitato ristretto. Pertanto dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova Corrado propone la soppressione al penultimo comma, al punto 2), della lettera e).

TERRANOVA CORRADO. Non insisto sul mio emendamento e rinnovo le dichiarazioni rese a proposito dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Guarra, Caradonna e Tripodi hanno proposto il seguente emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo del disegno di legge:

sopprimere le parole: « Per le modifiche di cui al n. 3 del precedente comma deve es-

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

sere preventivamente sentito il Comune interessato ».

GUARRA. Anche a nome degli altri presentatori dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi cinque commi dell'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

*(Sono approvati).*

PRESIDENTE. Dopo il quinto comma del testo del Comitato ristretto, il Relatore propone di aggiungere il seguente comma:

« Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente soprintendenza o il Ministro della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Avverto che gli onorevoli Guarra, Tripodi e Caradonna hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo al testo del disegno di legge:

« All'ultimo comma aggiungere i seguenti:

« Le modifiche apportate di ufficio sono soggette all'obbligo della pubblicazione.

Le amministrazioni locali, gli enti ed i privati interessi possono formulare eventuali osservazioni sulle quali deve nuovamente pronunciarsi il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione ».

GUARRA. Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

*(È approvato).*

Avverto che pertanto l'articolo 5 rimane così formulato:

## ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei comuni.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, può essere disposta l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati comuni con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei comuni.

« I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

« Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:

« Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) l'osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

« Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente soprintendenza o il Ministro della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici.

« Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che adotta le sue determinazioni entro 90 giorni ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Todros e Corghi hanno presentato il seguente articolo 5-*bis*, aggiuntivo al testo predisposto dal Comitato ristretto:

“ Il primo comma dell'articolo 24 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Per la formazione di vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latitanti di cedere, col trasferimento delle relative quantità edificabili nelle aree fronteggianti ed a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via, o piazza da formare » ”.

TODROS. Se non vado errato in sede di Comitato ristretto si era convenuto nel senso che risulta da questo emendamento, mentre la definizione del problema venne rinviata alla Commissione. L'articolo 24 della legge n. 1150 prevede la facoltà per i comuni di obbligare i proprietari a cedere, a scomputo del contributo di miglioria dovuto, le aree per la formazione di strade e piazze nella misura corrispondente a metà della larghezza di queste ultime sino ad una profondità di 15 metri. Pertanto, sino al momento attuale, per larghezze maggiori il comune ha dovuto sborsare centinaia di milioni — miliardi in alcuni casi — per gli espropri delle aree oltre i 15 metri. La nostra proposta è che sia stabilito l'obbligo della cessione della intera area per la sede stradale, anche se supera i 15 metri. Per esempio, per la tangenziale nord della città di Torino, il comune ha dovuto sborsare ben tre miliardi, che sarebbero stati risparmiati, con un parallelo scomputo del contributo di miglioria, se nella legge n. 1150 fosse stata recepita una norma come quella da noi ora proposta.

Praticamente poi l'emendamento non fa che ricalcare lo spirito della legge n. 1150, nella quale era stata fissata la misura di 15 metri perché allora le sedi stradali erano assai più strette di quanto non siano oggi.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'emendamento Todros ed altri dovrebbe comportare la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 24 della legge n. 1150, laddove si stabilisce che qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute, il comune dovrà restituire la differenza.

Debbo comunque ammettere che da un punto di vista della realizzazione delle opere pubbliche da parte dei comuni, l'emendamento Todros ed altri offre possibilità più ampie per rapidamente attuare le previsioni di pia-

ni. Vi è però sempre il fatto che la legge 17 agosto 1942, n. 1150 stabilisce che la cessione delle aree avviene a scomputo dei contributi di miglioria; quindi non è affatto vero in pratica che la norma suggerita dall'onorevole Todros costituirebbe un notevole risparmio di denaro per i comuni.

In conclusione, anche se da un punto di vista sostanziale potrei essere d'accordo sull'emendamento proposto, poiché stiamo riferendoci ad un testo già elaborato dal Comitato ristretto, devo esprimere parere contrario all'emendamento stesso.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-*bis* proposto dagli onorevoli Todros e Corghi, del quale ho già dato lettura e al quale si sono dichiarati contrari tanto l'onorevole Relatore che il Ministro dei lavori pubblici.

(Non è approvato).

Dò lettura dell'articolo 6 del disegno di legge:

#### ART. 6.

L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, e il provveditore alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'Ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile al titolare della licenza o, in mancanza di questa, al proprietario e comunicati all'amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro, o il provveditore, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in ripristino.

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro, o il provveditore, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

” L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore generale, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il ministro dei lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati alla amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il ministro dei lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i prov-

vedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'Albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il ministro dei lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia »”.

Gli onorevoli Todros, Busetto e Corghi hanno proposto di ripristinare il primo comma del disegno di legge.

Gli onorevoli Cottone, Fulci e Taverna hanno presentato il seguente sub-emendamento al testo proposto dal Comitato ristretto:

*Al primo comma sostituire le parole:* « entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità o per le opere costruite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da tale data », *con le parole:* « entro un anno dalla prima occupazione effettiva dell'alloggio ».

*Al primo e secondo comma sostituire le parole:* « dieci anni » *con le parole:* « cinque anni ».

L'onorevole Terranova Corrado ha presentato il seguente sub-emendamento, sostitutivo del primo comma del testo del Comitato ristretto:

« Qualora siano eseguite opere, in contrasto con le licenze di costruzione, non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle nor-

me del regolamento edilizio, il Ministro dei lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia e il Provveditorato alle opere pubbliche; per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione e la demolizione delle opere ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da tale data.

Qualora siano eseguite opere senza le licenze di costruzione, il Ministro per i lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, e il Provveditorato alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo entro cinque anni dalla data presunta di inizio delle opere e per quelle eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da tale data ».

Inoltre lo stesso onorevole Terranova Corrado ha proposto, in via subordinata, di aggiungere, al primo comma del testo del Comitato ristretto dopo le parole « di agibilità », le parole « o, in mancanza della stessa, dalla data di ultimazione dei lavori » sopprimendo le altre successive fino alla fine del primo comma.

L'onorevole Greggi propone di sopprimere al termine del primo comma del testo predisposto dal Comitato ristretto le parole « e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da tale data ».

TODROS. Vorrei che gli onorevoli colleghi prestassero molta attenzione alla modifica apportata al disegno di legge da parte del Comitato ristretto non si sa bene per suggerimento di chi.

Qui di fatto si vogliono sanare tutte quelle violazioni alle prescrizioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione ed alle norme dei regolamenti edilizi che entro cinque anni non siano state contestate. E ciò sia per il passato che per il futuro. Si tratta di violazioni che danno luogo ad una situazione anti-giuridica permanente: non è perciò lecito ricorrere al termine di decadenza. La casa co-

struita in difformità del piano regolatore è qualcosa che rimane, perciò si crea una situazione che non è sanabile col tempo.

Ma va aggiunto a questo punto che sorgerebbero altri gravi problemi se la norma fosse approvata. Anzitutto vi è qui una disparità evidente di trattamento tra coloro che riescono a far trascorrere 5 anni senza che la opera da essi realizzata venga demolita e coloro per i quali invece viene disposta entro il termine dei cinque anni la demolizione. Inoltre vi è un'altra disparità di trattamento determinata dalla discrezionalità dell'intervento in quanto gli organi competenti hanno la facoltà di intervenire o meno.

Tra l'altro, non sono fissati criteri per l'ordine di sospensione o di demolizione delle opere, per cui la possibilità di evitare razionalmente la diversità di trattamento non esiste. È questo un principio innovatore di tutta la legge n. 1150 che non era compreso nel testo del disegno di legge e che di conseguenza, per le gravi differenziazioni di trattamento che esso provoca, ritengo debba essere eliminato.

Ma vi è di più. In questo provvedimento abbiamo stabilito che le deroghe sono ammesse solo per edifici di carattere pubblico. Qui invece noi sanciamo di fatto una deroga per l'iniziativa privata, deroga che si determina automaticamente per il mancato intervento dei poteri pubblici. Ma com'è possibile che la legge preveda cose del genere? Il fatto è estremamente grave! Il privato compie un abuso, e noi dopo cinque anni, non intervenendo, lo saniamo! È assurdo. Vi è poi un altro grave fatto da considerare. Tacitamente, non intervenendo, noi ammettiamo la possibilità di una modifica tacita della licenza edilizia. Il privato costruisce in contrasto con quanto previsto nella licenza? Non riusciamo a colpirlo, o perché non vogliamo o perché si frappongono elementi che ce lo impediscono? Dopo cinque anni, sanando l'abuso fatto, noi autorizziamo implicitamente la modifica della licenza senza autorizzazione! Tutto ciò è estremamente grave.

Mi rivolgo a questo punto al gruppo liberale, che chiede il termine di un anno per ordinare la sospensione o la demolizione delle opere. Ho avvicinato numerosi costruttori, i quali si sono meravigliati di questa norma. Questa infatti si presta all'arbitrio da parte dei comuni. Mentre oggi, in base a un meccanismo purtroppo esistente, si sono demolite nel nostro Paese pochissime case, con questa norma si invitano i comuni ad adottare immediatamente i provvedimenti loro consentiti

dalla legge affinché non trascorran i termini stabiliti per l'uso dei poteri che sono attribuiti ai comuni stessi. Si forzano così i comuni a svolgere un'azione conforme a quanto la legge tenta di regolamentare, per il futuro, mentre quanto avvenuto per il passato evidentemente non è sanabile se non con norme specifiche di sanatoria.

E ancora: quando si sono eseguite opere difformi da quelle autorizzate con la licenza edilizia e che ledano i diritti dei terzi, questi possono agire in giudizio. Ora noi, con questa norma, dopo cinque anni saniamo l'abuso, e di conseguenza facciamo iniziare forzatamente giudizi tra privati, che forse avrebbero potuto essere evitati, dal momento che anche i privati saranno spinti ad agire in giudizio prima della scadenza del termine quinquennale.

La violazione inoltre può essere di diverso tipo. Come stabilisce l'articolo in discussione, possono aversi infatti violazioni del regolamento edilizio, del piano regolatore e del programma di fabbricazione. Ora, se ammettiamo la possibilità che queste violazioni vengano sanate, rendiamo più costosa l'attuazione del piano, nel momento in cui si passerà alla fase di attuazione. Avendo infatti stabilito che l'abuso è sanato, noi non potremo più attuare il piano senza riconoscere i valori di quelle costruzioni realizzate abusivamente. E se l'abuso è grave, questo significa impedire a quel punto l'attuazione nel tempo del piano stesso.

Non riesco a capire come possa essere sfuggita all'estensore del presente testo una norma di tal genere, così grave e che presta il fianco a tutte le considerazioni che ho ora esposte, e che certamente sarà invalidata in sede di ricorso alla Corte costituzionale, in quanto gli onorevoli colleghi sanno come la disparità di trattamento sia uno degli elementi di fondo che hanno permesso l'invalidazione di altre leggi da noi approvate in questa legislatura.

Concludendo, ritengo che i primi due commi del testo in discussione debbano essere soppressi, e in proposito mi appello al senso di responsabilità della Commissione, in quanto si tratta di un tema fondamentale.

**TERRANOVA CORRADO.** Il mio emendamento chiarisce l'emendamento predisposto dal Comitato ristretto, distinguendo i due casi e cioè quando siano eseguite opere in contrasto con la licenza di costruzione e quando siano eseguite opere senza licenza.

Nel primo caso propongo che i 5 anni decorrano dalla data della licenza di abitabilità

o di agibilità. Nel secondo caso non si può evidentemente fare riferimento alla data di una licenza di abitabilità che non esiste ma deve necessariamente farsi riferimento alla data di inizio o di ultimazione dei lavori della costruzione abusiva.

**TAVERNA.** Non ho partecipato alle sedute del Comitato ristretto, quindi non ho ascoltato le discussioni che in quella sede si sono svolte. Ma perché non si è stabilito che, prima di rilasciare la dichiarazione di abitabilità, debba essere anche controllato che siano state rispettate le norme e prescrizioni urbanistiche? Perché si deve aspettare un periodo di tempo di 5 o 10 anni per stabilire se un'opera è conforme o meno alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata? Come si può pensare di demolire un'opera dopo 10 o 20 anni? Questo è un principio ridicolo. Si potrebbe stabilire che il permesso di abitabilità sia rilasciato dopo avere eseguito, oltre il collaudo sanitario, anche un collaudo dal punto di vista urbanistico. Quando si acquista un appartamento si va a controllare se vi sono ipoteche, ma non si va certamente a vedere se è stato osservato quanto prescritto nella licenza di costruzione. E perché allora ci si dovrebbe vedere demolita la casa, dopo 5 o 10 anni? Ecco il perché del mio emendamento, tendente almeno a ridurre il periodo di incertezza ad un anno.

**LUCIFREDI.** Innanzitutto debbo chiedere scusa a lei, signor Presidente, e agli onorevoli commissari se intervengo a questa seduta pur non facendo parte della Commissione; ma mi avvalgo della facoltà concessa dall'articolo 40 del regolamento, e, a norma dello stesso, ho dato informazione preventiva al Presidente della Camera del mio desiderio di partecipare a questa seduta. Ad essa prendo parte per un dovere di responsabilità: nella mia qualità di titolare di cattedra universitaria e per essermi professionalmente occupato più volte di questi problemi, sento il dovere di far presente in questa sede alcune considerazioni e riflessioni derivanti da una esperienza diretta sia su questo articolo che su altri.

Vorrei innanzitutto dire, riprendendo ciò che sosteneva precedentemente l'onorevole Todros, che è vero — e lo deploro — che del potere di demolizione si sia fatto un uso così scarso. Lo deploro e l'ho sempre deplorato. Però è anche vero che, accertato questo, non si può pensare di creare una situazione che sia dimentica di tutto ciò che è successo sino ad oggi. Dunque è vero che le demolizioni in certi casi sarebbero state sacrosante; ma è

anche vero che in ogni settore del diritto, quando una situazione irregolare si è costituita per un lungo periodo di tempo, questa situazione si consolida. L'onorevole Todros ha dichiarato che il decorso del tempo non fa venir meno la irregolarità e che, quindi, la offesa alla norma non è sanabile; ma il decorso del tempo determina sempre la prescrizione, anche in materia penale. Figuriamoci se per il decorso del tempo non debba fermarsi la giustizia amministrativa, soprattutto quella giustizia amministrativa che è condizionata, nel nostro sistema di diritto, dal principio del rispetto dei termini di decadenza.

A parte questo, dobbiamo considerare che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, quando è trascorso un certo periodo di tempo è indispensabile perché si faccia luogo all'annullamento di un atto amministrativo che ci siano dei motivi specifici di interesse pubblico perché la semplice inosservanza della legge non è elemento sufficiente a legittimare l'annullamento di ufficio.

Non mi pronuncio sul fatto se ciò sia un bene o un male, tuttavia le nostre amministrazioni locali, sorrette dal parere della dottrina largamente prevalente e sorrette anche dalla giurisprudenza costante, hanno sempre sostenuto che con determinate modalità queste irregolarità possono essere sanate dall'amministrazione comunale. E sappiamo tutti quanto uso e abuso di ciò sia stato fatto.

In questa situazione, sostenere quanto è stato da alcune parti affermato in questa sede significa chiudere gli occhi per non vedere e mettersi completamente fuori dal nostro sistema giuridico.

E a questo punto mi chiedo anche se questo sistema escogitato dal Comitato ristretto, che propone di modificare il testo originario, sia un sistema preferibile, dati i termini che fissa.

Ho l'impressione che una parte almeno delle censure che sono state fatte dall'onorevole Todros, sotto un profilo però del tutto diverso da quello che è stato affermato dall'onorevole collega, possono essere giustificate. Il termine di decorrenza non è molto chiaro. Nel testo del Comitato ristretto si stabilisce che si può provvedere entro 5 anni: ma si può provvedere in tutti i casi, o no? Per esempio, nel caso in cui l'amministrazione comunale abbia adottato in precedenza un provvedimento di sanatoria, si può provvedere o no? Ho i miei dubbi che, secondo il nostro sistema giuridico, si possa fare questo. Francamente, se così fosse avrei molte riserve da avanzare. Non posso però nascondermi una

preoccupazione, che riflette la situazione di coloro che hanno costruito violando norme e prescrizioni urbanistiche. Mi chiedo quanti trapassi di proprietà possono essersi verificati dal 1948-50, epoca in cui è stata commessa la violazione, ad oggi. E le demolizioni dovrebbero avvenire dopo quattro-cinque passaggi di proprietà? Ho qualche dubbio che ciò possa avvenire su una base di legittimità!

RIPAMONTI, *Relatore*. Queste obiezioni sono esaltate dal sistema in atto.

LUCIFREDI. Il sistema in atto, che tutto sommato grandi inconvenienti non ne ha dati, se non per il fatto di essere stato usato troppo poco, è sempre stato basato su una esigenza specifica di pubblico interesse. Ora, io non so se nelle vostre intenzioni ci sia che persista questo requisito particolare, oppure no, quale presupposto della demolizione. L'onorevole Ministro conosce la situazione dolorosissima di certi centri. Io ne conosco alcuni in cui tutte le costruzioni sono state realizzate irregolarmente nel corso di questi ultimi vent'anni. Possiamo pensare di demolire una città? Per fare un esempio, uscendo dall'ambito della mia Liguria, a Pescara credo siano pochi gli edifici realizzati conformemente alle norme e prescrizioni urbanistiche. Ebbene, rendiamoci conto che all'atto pratico né lei, signor Ministro, né i suoi eventuali futuri successori avranno il coraggio di far demolire Pescara!

Si fa presente da taluni che la locuzione « possono » servirà a sanare alcune situazioni in cui si riscontra l'effettiva esigenza di un intervento. In tal caso, ci sarà un sicuro ricorso alla Corte costituzionale per disparità di trattamento, ed il provvedimento non potrà che essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

GUARRA. Come ella ricorderà, signor Presidente, le preoccupazioni espresse dallo onorevole Lucifredi furono da me manifestate anche in sede di Comitato ristretto. Ritengo che non si possa con una legge particolare modificare i principi generali; e il principio generale che regola la nostra attività amministrativa è quello che l'atto amministrativo può essere revocato in qualsiasi momento, quando però vi siano dei motivi di pubblico interesse.

Secondo alcuni, porre questo termine di prescrizione significa agevolare certe categorie di proprietari o di costruttori: ritengo invece che in sostanza ciò le danneggi, perché porre un termine di prescrizione di cinque anni nell'articolo 6 e di dieci anni nell'articolo 10 significa aprire la strada ad un processo

per ogni licenza edilizia. Sono infatti certo che un amministratore che sia scrupoloso nell'adempimento del suo dovere, prima della scadenza del termine di prescrizione, al fine di non incorrere nell'eventuale reato di omissione di atti d'ufficio, andrà a rivedere tutta l'attività edilizia svoltasi nel suo comune. Ritengo quindi che non si debba porre alcun termine di prescrizione e che debba rimanere valido il principio generale della revocabilità dell'atto amministrativo, legato però all'esistenza di un interesse pubblico prevalente.

TODROS. Non voglio naturalmente togliere le competenze a chi le ha. Io sono un ingegnere che si occupa di questa materia e posso anche commettere degli errori e delle imprecisioni, però ho qui sott'occhio, onorevole Lucifredi, una sentenza del Consiglio di Stato in cui si afferma che il potere discrezionale del provveditorato regionale alle opere pubbliche di ordinare la demolizione o la modifica dell'edificio, in conformità con le disposizioni vigenti, non è limitata nel tempo e perciò non è sottoposto a prescrizione. Ciò è evidentemente collegato all'attuale legislazione in materia, però contraddice il criterio da lei esposto, secondo cui non esistono violazioni che non cadano in prescrizione, perché, ripeto, la violazione di questo tipo non è del genere di quelle istantanee, ma si riflette in una situazione antiggiuridica permanente ed è perciò assurdo introdurre un termine di prescrizione.

GREGGI. Credo di inserirmi con il mio emendamento nella linea dottrinale dell'onorevole Lucifredi. A me pare di aver colto nel corso di questa discussione una contraddizione con le intenzioni politiche, nelle ultime parole del primo comma. Innovando rispetto alla regolamentazione attuale, infatti, riconosciamo opportuno inserire un termine di cinque anni, che non significa sanatoria, ma che ci porta a certe altre conseguenze positive. Cosa succede, però, col testo attuale? Noi sanciamo il termine dei cinque anni per le nuove costruzioni, mentre in pratica per le vecchie costruzioni continuiamo a lasciare indefinito nel tempo il potere di ordinare le demolizioni in questione. Questa mi sembra una contraddizione da correggere.

DEGAN. In sede di Comitato ristretto si è discusso a lungo su questo argomento. Probabilmente, se nessuna norma fosse stata introdotta, le cose sarebbero rimaste nella situazione attuale, senza ulteriori conseguenze. Pertanto ho la sensazione che l'interesse sull'argomento in questione abbia motivazioni più psicologiche che altro. In realtà, infatti,

l'opposizione che scaturisce dal timore che con questo emendamento possa aprirsi una specie di riesame di tutta una attività più che ventennale, è impropria, perché se la situazione attuale è tale che in qualsiasi tempo è possibile assumere provvedimenti di questo genere, la limitazione a un quinquennio dovrebbe caso mai tranquillizzare coloro che si oppongono alla introduzione del termine per il timore che esso possa esplicare una sua efficacia nei confronti di situazioni ormai consolidate nel tempo.

Vorrei poi fare rilevare che è presumibile ritenere che la prescrizione introdotta provocherà un maggiore controllo da parte delle autorità comunali sulla edificazione. Se questo sarà il risultato, credo che potremmo esserne soddisfatti.

Questa norma, poi, va vista anche nel contesto generale della legge. Le maggiori sanzioni, sia penali sia amministrative, sono cose che di per sé dovrebbero scoraggiare le infrazioni alla legge. Quindi, oltretutto, l'introduzione del principio della prescrizione va posta in parallelo con la probabilità che vi sia una minore propensione a derogare dalla legge proprio per le maggiori sanzioni successivamente previste.

Quindi, tutto sommato, mi pare che il testo del Comitato ristretto sia su una linea mediana sufficientemente apprezzabile.

NATOLI. Desidero dichiarare perché sono contrario al testo del Comitato ristretto. Mi rendo perfettamente conto che in tutti questi anni si sono compiuti tali infrazioni e di tale entità che sarebbe pazzesco pensare di voler radere al suolo interi quartieri in tutti i paesi. Nessuno di noi pensa che si debbano spianare questi quartieri. Tuttavia non è affatto detto che entro questa massa di costruzioni abusive non vi siano situazioni che non possono e non debbono assolutamente essere sanate. E basterebbe accennare in proposito ad alcuni particolari scempi che sono stati compiuti in alcune zone del nostro paese, come ad Agrigento, tanto per fare un esempio di macroscopica entità. Quindi questo è il punto di fondo: in questa massa enorme di opere abusive che non possono essere cancellate totalmente, vi sono però fatti ed episodi singoli riguardo ai quali un'azione correttiva, specialmente in alcune zone delicate del nostro Paese, può essere ancora svolta. Il giorno in cui avremo emanato questa norma, questa azione non potrà più essere svolta.

Quindi il nostro gruppo è contrario all'approvazione di questa norma in primo luogo perché non vi è dubbio che con essa si



codifica la sanatoria di tutto e, pertanto, anche chi non vuole e non pensa di demolire tutto, come noi, non può accettare una sanatoria di questo genere. In questo modo si introduce una sanatoria anche per Agrigento, anche per Latina, per interi quartieri di Roma. Non è affatto detto che dobbiamo distruggere tutto, ma ad alcune mostruosità si può porre rimedio. E anche lei, signor Ministro, dovrebbe essere contrario, perché vi è una palese contraddizione tra l'iniziativa da lei assunta per Agrigento e l'accettazione di questa norma. In secondo luogo, mi permetto di dire che oggi emanare questa norma significa indebolire le misure di più accentuata repressione che sono contenute nella seconda parte di questo provvedimento. Ciò perché questa norma costituisce, secondo me, una incentivazione all'abusivismo perché oggi chi costruisce abusivamente, sia pure nella grave carenza delle pubbliche autorità, ha su di sé la minaccia permanente di una sanzione, mentre d'ora in poi questa minaccia sarà solo eventuale. Non è affatto detto che questa situazione non duri ancora a lungo in avvenire se, oltre ad aumentare le sanzioni, non si danno agli organi che debbono applicarle i mezzi necessari. E tutti possiamo raccontare casi di comuni che non sono stati capaci di applicare in passato le misure repressive. Perciò non v'è dubbio che per un certo periodo di tempo questa norma funzionerà come un incentivo all'abusivismo.

Pertanto, per questi elementi di contraddizione all'interno della stessa legge — e che riscontriamo anche nell'atteggiamento del Ministro dei lavori pubblici — e in base alle altre considerazioni che ho espresso, il nostro gruppo esprimerà voto contrario alla norma proposta dal comitato ristretto.

ACHILLI. Prima di quanto si è detto questa mattina in Commissione poteva pensarsi che l'abbreviazione dei termini, cioè il porre dei termini per i provvedimenti di demolizione, potesse costituire una incentivazione a violare le norme e prescrizioni urbanistiche. In questa sede però è stato posto in luce l'altro corno del dilemma: faceva presente l'onorevole Lucifredi che la mancata fissazione di un termine comporta automaticamente, allo stato pratico, la sanatoria. Ed è un dato di fatto che il Consiglio di Stato ha sempre collegato nelle sue decisioni l'annullamento dell'atto alla sussistenza di un fine specifico di pubblica utilità. Quindi, in pratica, questa prassi del Consiglio di Stato determina la mancanza assoluta di possibilità concrete di intervenire per la demolizione di opere abusive.

I risultati sono quelli che tutti conosciamo e potremmo fare precisi riferimenti, in proposito, ad una provincia che ha visto uno sviluppo massiccio, dove non mi risulta che sia mai intervenuto un decreto di demolizione praticamente eseguito. Da questo punto dunque è chiaro che la norma attualmente in vigore non ha la forza necessaria di imporsi. Mi pare, invece, che la norma proposta non colleghi la demolizione di opere abusive al concetto di pubblica utilità e quindi, di fatto, introduca una nuova possibilità di intervento, limitata nel tempo, è vero, ma capace di applicazione pratica.

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo del Comitato ristretto.

RIPAMONTI, *Relatore*. Mi è parso che la discussione che si è svolta su questo articolo abbia chiarito molte idee. Innanzitutto va detto che molte delle osservazioni fatte dallo onorevole Lucifredi dovrebbero essere proposte in sostanza anche alla legge vigente. Come è stato affermato, infatti, lo stato di permanenza nel tempo porta a consolidare una situazione di fatto che viene rimossa esclusivamente per motivi specifici di interesse pubblico; ma — è stato anche aggiunto — la legge opera nella realtà sociale ed è l'ambiente che ne condiziona l'applicazione. Le preoccupazioni dell'onorevole Lucifredi coincidevano con le nostre, quando ci siamo posti, in sede di Comitato ristretto, la questione della scelta tra la parola « dispongono » e le altre « possono disporre »: si optò per queste ultime, lasciando così alla pubblica amministrazione un potere discrezionale. È vero che questa discrezionalità può portare ad una disparità di trattamento; ma è altrettanto vero che con l'introduzione di un termine si stimola la pubblica amministrazione ad una effettiva azione di controllo. Debbo aggiungere che, pur essendo favorevole al termine « possono disporre », nutro non poche perplessità, che però oggi sono state fugate proprio da questa discussione. Si tratta di un potere discrezionale che, come per il passato, sarà rapportato alla sussistenza di un interesse pubblico.

Infine va rilevato che si tratta di una norma che tende a promuovere una effettiva azione di controllo, pubblica e privata, in sede di attuazione dei piani regolatori. Non vedo nella norma l'introduzione di una sanatoria, perché, se la sanatoria viene riferita al passato, anche l'articolo 26 della legge n. 1150 comportava di per sé la sanatoria nel tempo. In questo caso, invece, ponendo un termine, si

mette automaticamente in atto l'incentivazione al controllo sull'attività edilizia.

Circa le perplessità manifestate dall'onorevole Lucifredi in merito alla non chiarezza della norma, a me pare che non possano sussistere. La norma è chiara: entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per le opere costruite prima di tale data, o entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità per le altre, si esercita l'azione di controllo e si avvia la procedura per il ripristino della legalità.

Infine, in merito a quanto è stato affermato dall'onorevole Todros, e cioè che ponendo un termine, si attua automaticamente una sanatoria, non mi pare che ciò risponda a verità, perché la mancanza di un termine, proprio per il fatto che protraeva nel tempo la possibilità di controllo, faceva sì che non venisse mai esercitato. Permanendo nel tempo, la situazione di irregolarità viene di per sé sanata, a meno che vi siano casi specifici d'interesse generale, cosicché arriveremmo, in base alla norma precedente, a una sanatoria nel tempo delle irregolarità.

Il Relatore si dichiara pertanto contrario a tutti gli emendamenti presentati e favorevole all'approvazione dell'articolo 6 nel testo del comitato ristretto.

TODROS. Ma dopo i cinque anni, se l'autorità non può intervenire, la situazione è sanata. Questo significa girare le carte in tavola!

PRESIDENTE. Il Relatore, insomma, è contrario a tutti gli emendamenti proposti.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero fare una brevissima considerazione, che naturalmente non vuol essere di natura tecnico-giuridica. Ci troviamo oggi nella situazione del legislatore che vuol mettere ordine nel disordine, che vuol regolamentare la materia. Concordo con chi afferma che non si può fare una norma che dia la possibilità di intervenire per un periodo lunghissimo di tempo per ordinare la demolizione in questione; perché anche se introduciamo una norma di questo tipo, onestamente dobbiamo riconoscere che saremmo tutti, al momento della sua applicazione messi in seria difficoltà, non solo per questioni di carattere giuridico, ma per questioni di politica generale, dato che nessun paese può pensare di considerare ai fini delle demolizioni in questione tutte le situazioni di fatto che si sono realizzate nel tempo. Un legislatore che così volesse fare, difficilmente potrebbe resistere non dico ai contrasti che si determinerebbero in Parla-

mento, ma alle stesse opposizioni che scaturirebbero dal paese, perché, volendo disciplinare, determinerebbe invece una situazione di caos.

Ci troviamo quindi, come dicevo, a passare praticamente da una situazione di disordine a una situazione che vorremmo fosse di ordine. Ecco perché si fissano anche dei termini. Non fissandoli, si verrebbe infatti implicitamente a riconoscere che quella situazione di disordine non si vuole nemmeno iniziare a interromperla. Noi invece vogliamo interromperla. Certo, fissare dei termini è sempre introdurre un elemento di arbitrio e di discrezionalità, ma questa è una valutazione politica che dobbiamo fare. A mio avviso, se fissato in cinque anni, il termine può essere considerato equo ed opportuno. Estendendolo, ci troveremmo nella situazione di cui ho parlato prima e che nessuno, credo, auspiccherebbe; non estendendolo, ci troveremmo invece in una posizione di incoerenza con le finalità che vogliamo invece raggiungere attraverso questo provvedimento.

Per quanto riguarda le situazioni di disparità delle quali si parla — mi rivolgo soprattutto all'autorità dell'onorevole Lucifredi — non è che con la norma in discussione vengano soppressi i principi generali del diritto, ovvero venga soppressa l'amministrazione della giustizia in Italia, ma semplicemente si stabiliscono determinati principi, determinate norme, lasciando sempre la possibilità di agire in giudizio contro provvedimenti che potranno essere riconosciuti illegittimi da parte della giustizia amministrativa. Facciamo soltanto questo, e non è vero che ci surrogiamo ad altre autorità. Introduciamo anche un « possono », che consente sempre un discorso di opportunità di carattere generale.

In verità, penso che dopo la discussione fatta stamani in questa sede, la decisione adottata dal Comitato ristretto e che è anche difforme dal testo governativo possa lasciarsi del tutto tranquilli.

TODROS. Era stato detto che, là ove la violazione fosse così grave da non permettere neppure il rilascio della dichiarazione di abitabilità, non si sarebbe potuto far luogo a decadenza di termini. Adesso con taluni emendamenti si tende ad allargare ulteriormente il concetto. A questo punto ci riserviamo di prendere le nostre decisioni.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'emendamento presentato dall'onorevole Teranova, debbo dire onestamente, era stato studiato dai miei uffici, ma ritenendo che non si

trattasse di qualcosa di estensivo, ma al contrario di qualcosa di restrittivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova Corrado mi ha comunicato di ritirare l'emendamento presentato in via principale al testo predisposto dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione il primo comma dello articolo 6, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, sino alla parola « agibilità ».

(È approvato).

Riprendiamo ora la discussione sull'emendamento subordinato proposto dall'onorevole Terranova Corrado.

Per dovere di correttezza devo fare una precisazione sui lavori del Comitato ristretto. In quella sede il testo dell'articolo fu approvato, ma non all'unanimità. Aggiungo che sui termini di agibilità e abitabilità si discusse a lungo; fu sollevato il caso di un edificio costruito senza licenza, e si riconobbe che non doveva esservi indulgenza in questi casi. Si sottolineò anche che, mancando il permesso di abitabilità o di agibilità per assenza di licenza, mancava il termine per l'applicazione della decorrenza del quinquennio e si convenne di lasciare in questi casi una situazione di incertezza, o per lo meno di una esposizione a tempo indeterminato alla sanzione della demolizione.

TODROS. Era inteso che almeno per questi casi di estrema gravità non si dovesse mai fare decadere la possibilità di demolizione. Se oggi questi termini dovessero venire modificati, il nostro gruppo si riserva di assumere l'atteggiamento che riterrà più opportuno, anche sulla intera questione.

TERRANOVA CORRADO. Allo scopo di non ostacolare il prosieguo dei lavori, prendo atto del riconoscimento da parte dell'onorevole Ministro della validità del mio emendamento. Ritiro pertanto l'emendamento stesso che pur rispondeva ad una esigenza logica e giuridica riconosciuta e dal Ministro e dal Presidente e dal Relatore.

GREGGI. Anche il mio emendamento deve intendersi ritirato.

TAVERNA. Anche a nome degli altri proponenti, non insiste sugli emendamenti presentati a quest'articolo.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti i sub-emendamenti presentati all'articolo 6, pongo in votazione la seconda parte del suddetto articolo nel testo del Comitato ristretto, dalla parola « agibilità » sino alla fine.

(È approvato).

L'onorevole Terranova Corrado ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Se la proprietà dell'opera eseguita senza la licenza è stata trasferita a terzi, al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguiti i lavori e l'acquirente. Se la proprietà dell'opera eseguita in contrasto con la licenza è stata trasferita a terzi, al pagamento delle spese sono solidamente obbligati il committente e il titolare dell'impresa ».

In via subordinata, l'onorevole Terranova Corrado propone di aggiungere il seguente comma.

« Nel caso di trasferimento a terzi, la demolizione è possibile solo nel caso di opere eseguite senza licenza ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Mi pare che queste norme modificchino il testo del Comitato ristretto. D'altra parte è già previsto che le responsabilità ricadano sul committente. Prego quindi l'onorevole Terranova di non insistere su questi emendamenti.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è di parere contrario a questi emendamenti proposti dall'onorevole Terranova Corrado.

TERRANOVA CORRADO. Ritiro i due emendamenti aggiuntivi da me proposti.

PRESIDENTE. Avverto che pertanto l'articolo 6 risulta così formulato:

#### ART. 6.

L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore generale, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro dei lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'uffi-

ziale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro dei lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'Albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve provvedere, a sua spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro dei lavori pubblici,

o il Provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono rimosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidamente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO-SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO